



Convenzione e-LEF

Indice

1	Scopo del documento	2
2	Condizioni quadro tecniche	2
2.1	Standard e-LEF	2
2.2	Piattaforma di scambio di dati e-LEF	3
2.3	Chiavi e certificati digitali	3
2.3.1	Scopo e tipo dei certificati	3
2.3.2	Ottenimento delle chiavi e dei certificati digitali	3
3	Costi	4
3.1	Tassa unica di adesione al gruppo e-LEF	4
3.2	Costi annuali per il rinnovo dell'accesso	4
3.3	Tassa forfettaria per domanda secondo lo standard e-LEF	4
3.4	Adeguamento delle tasse	4
4	Partecipazione al gruppo e-LEF	5
4.1	Diritti e doveri	5
4.2	Esclusione dal gruppo	5
5	Disposizioni finali	5
5.1	Denuncia della convenzione e-LEF	5
5.2	Esclusione della responsabilità	5
5.3	Firma	6

1 Scopo del documento

La presente convenzione e-LEF stabilisce i diritti e i doveri dei creditori e delle persone che richiedono un estratto del registro esecuzioni, quali partecipanti al gruppo e-LEF.

Secondo l'articolo 1 ordinanza del DFGP del 9 febbraio 2011 sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione (RS 281.112.1; di seguito: ordinanza e-LEF), il gruppo e-LEF è la rete chiusa di utenti in cui i partecipanti scambiano dati in materia d'esecuzione secondo determinate prescrizioni tecniche e organizzative.

Per partecipanti al gruppo si intendono le persone fisiche e giuridiche di diritto privato e pubblico nonché gli uffici d'esecuzione figuranti nell'elenco dei partecipanti della piattaforma di scambio e nelle tabelle del gruppo e-LEF (art. 2 cpv. 1 ordinanza e-LEF).

2 Condizioni quadro tecniche

2.1 Standard e-LEF

Nel quadro del progetto e-LEF, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha sviluppato uno standard che permette di uniformare lo scambio elettronico di dati riguardanti le pratiche di esecuzione e fallimento in Svizzera su tre livelli (art. 5 cpv. 1 ordinanza e-LEF):

- *formato dei dati* – struttura e semantica dei dati;
- *comportamento* – azioni, reazioni e opzioni standard e-LEF a disposizione dei partecipanti al gruppo;
- *trasmissione dei dati* – requisiti tecnici per collegarsi al gruppo e-LEF.

L'UFG pubblica una documentazione esaustiva sullo standard e-LEF, che comprende, al momento della firma della presente convenzione:

- lo schema XML per e-LEF, versione 2.2.01 dell'ottobre 2019;
- le prescrizioni tecniche e organizzative per lo scambio elettronico di dati nel settore dell'esecuzione, versione 2.2.01 del settembre 2020.

Lo schema XML nonché le prescrizioni tecniche e organizzative possono essere consultate gratuitamente sul sito Internet dell'UFG all'indirizzo www.e-lef.ch. Sono parte integrante della presente convenzione, nella versione indicata all'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza e-LEF.

Le integrazioni e le eventuali revisioni dello schema XML sono preparate dal gruppo di utenti e-LEF e adottate dal comitato di progetto e-LEF. Gli interessati hanno la possibilità di fornire il loro contributo in seno al gruppo di utenti e-LEF, previo annuncio presso la gestione del progetto. Vi sono rappresentati i produttori di software destinati agli uffici d'esecuzione e ai creditori, i partecipanti al gruppo nonché i fornitori d'infrastruttura.

Lo standard e-LEF è adeguato in maniera vincolante tramite modifiche dell'ordinanza e-LEF da parte del DFGP, pubblicate nella Raccolta ufficiale del diritto federale (RU).

2.2 Piattaforma di scambio di dati e-LEF

Per scambiare dati il gruppo e-LEF utilizza la rete informatica protetta Sedex («secure data exchange») dell'Ufficio federale di statistica (UST) (art. 3 cpv. 1 ordinanza e-LEF). La disponibilità e l'utilizzo di Sedex sono retti dalle pertinenti prescrizioni in materia di gestione della piattaforma nonché da altre specifiche tecniche dell'UST (cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/news/00/00/02.html). Le versioni aggiornate di queste disposizioni sono parte integrante della convenzione e-LEF.

Per consentire il collegamento a Sedex, l'UFG mette a disposizione sul sito www.e-lef.ch un software gratuito che assicura la compatibilità dei software dei partecipanti. I partecipanti al gruppo che non utilizzano questo software devono garantire che collegandosi a Sedex non mettano a repentaglio la sicurezza del gruppo e-LEF e che tutte le prescrizioni tecniche e organizzative del gruppo e-LEF siano rispettate (art. 3 cpv. 2 ordinanza e-LEF).

2.3 Chiavi e certificati digitali

2.3.1 Scopo e tipo dei certificati

Le chiavi e i certificati digitali emessi per il gruppo e-LEF servono a verificare l'autenticità delle firme elettroniche negli scambi di dati su Sedex e a inviare comunicazioni criptate. Sono pure utilizzati a fini di autenticazione. Sedex verifica se:

1. la chiave utilizzata per la firma appartiene realmente al firmatario;
2. la comunicazione è stata modificata dopo la firma.

Questi certificati e chiavi digitali possono essere utilizzati soltanto nel gruppo e-LEF. Qualsiasi altro utilizzo, in particolare a fini commerciali o privati, è espressamente vietato.

I certificati sono rilasciati sotto forma di software. Vi figurano il nome e l'indirizzo del membro della rete interna, informazioni sul rilascio, la validità, il numero di serie e altri dati tecnici.

2.3.2 Ottenimento delle chiavi e dei certificati digitali

L'Orange Book descrive i passi necessari per partecipare al gruppo e-LEF. Essi comprendono in particolare l'ottenimento dei certificati e delle chiavi digitali nonché i diritti e doveri correlati.

Inoltre, sono applicabili le disposizioni del gestore dell'infrastruttura a chiave pubblica della Confederazione (Swiss Government PKI; Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione UFIT) riguardanti la durata di validità e il rinnovo dei certificati, la loro sospensione e il loro blocco da parte del cliente, il blocco da parte di Swiss Government PKI, l'elenco dei certificati attribuiti e bloccati, ecc., a meno che esse non siano già espressamente adempiute in altro modo dai processi descritti nell'Orange Book.

Le versioni attuali di queste prescrizioni sono parte integrante della presente convenzione e sono pubblicate all'indirizzo www.bit.admin.ch/adminpki.

3 Costi

3.1 Tassa unica di adesione al gruppo e-LEF

Ogni nuovo partecipante deve versare una tassa unica di 500 franchi per all'adesione al gruppo e-LEF conformemente all'articolo 15b capoverso 1 dell'ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF; RS 281.35). La tassa copre le seguenti prestazioni fornite dall'UFG o da un servizio da esso incaricato:

- l'allacciamento a SEDEX;
- il rilascio dei certificati necessari.

Questa tassa è riscossa dall'UFG o da un servizio da esso incaricato.

3.2 Costi annuali per il rinnovo dell'accesso

Conformemente all'articolo 15b capoverso 2 OTLEF, dal secondo anno civile dopo l'adesione al gruppo e-LEF ogni partecipante versa 200 franchi all'anno per il rinnovo dell'accesso al gruppo.

Questa tassa è riscossa dall'UFG o da un servizio da esso incaricato.

3.3 Tassa forfettaria per domanda secondo lo standard e-LEF

Una tassa forfettaria è riscossa per ogni domanda d'esecuzione o di un estratto del registro delle esecuzioni secondo lo standard e-LEF, conformemente all'articolo 15a capoversi 1 e 2 OTLEF.

Questa tassa copre le seguenti prestazioni fornite dall'UFG o da un servizio da esso incaricato:

- costi di trasmissione (in particolare la presentazione della domanda, le domande sullo status dell'esecuzione e l'invio dell'esemplare del precetto esecutivo destinato al creditore);
- cura e mantenimento dello standard e-LEF;
- helpdesk del gruppo e-LEF;
- esercizio del testbed e-LEF;
- supporto Sedex;
- gestione dell'infrastruttura a chiave pubblica.

Conformemente all'articolo 13 capoverso 3 lettera e OTLEF, questi costi sono interamente a carico dell'ufficio d'esecuzione che riceve la domanda d'esecuzione, che l'accetta o la respinge. Non possono essere fatturati né al debitore né al creditore né alla persona che richiede un estratto del registro delle esecuzioni.

3.4 Adeguamento delle tasse

Le tasse sono adeguate in maniera vincolante tramite modifica dell'OTLEF da parte del Consiglio federale su proposta del DFGP. Queste modifiche sono pubblicate nella RU.

4 Partecipazione al gruppo e-LEF

4.1 Diritti e doveri

Firmando la presente convenzione, i partecipanti al gruppo dichiarano di acconsentire (art. 34 cpv. 2 LEF) a che gli avvisi, le decisioni e altre comunicazioni in materia d'esecuzione trasmessi nel gruppo e-LEF siano notificati tramite questa rete. Questo consenso può essere revocato in qualsiasi momento denunciando per iscritto la presente convenzione. In caso di denuncia, il partecipante non ha diritto né al rimborso delle somme versate né al risarcimento dei danni.

I partecipanti al gruppo controllano regolarmente la loro casella postale Sedex, in ogni caso abbastanza spesso per rispettare i termini usuali di trattamento. I tempi di trattamento e reazione ai messaggi elettronici in entrata non devono essere più lunghi di quanto sarebbero in caso di trattamento tradizionale.

I messaggi inviati tramite il gruppo e-LEF sono considerati notificati al destinatario non appena possono essere consultati nella casella postale Sedex.

4.2 Esclusione dal gruppo

L'UFG può escludere dal gruppo e-LEF i partecipanti che violano gli obblighi previsti nella presente convenzione e nell'ordinanza e-LEF (art. 8 ordinanza e-LEF). In questo caso, il partecipante non ha diritto né al rimborso delle somme versate né al risarcimento dei danni.

5 Disposizioni finali

5.1 Denuncia della convenzione e-LEF

I partecipanti firmatari possono denunciare per iscritto la presente convenzione, per fine mese, con un preavviso di 30 giorni. In questo caso, non hanno diritto né al rimborso delle somme versate né al risarcimento dei danni.

5.2 Esclusione della responsabilità

La responsabilità della Confederazione Svizzera per tutti i danni diretti e indiretti causati ai partecipanti dalla partecipazione al gruppo e-LEF è retta dalle condizioni di utilizzo applicabili della piattaforma di scambio di dati Sedex, delle chiavi e dei certificati digitali nonché del software adattatore messo a disposizione. Valgono inoltre le disposizioni della legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (legge sulla responsabilità; RS 170.32).

La Confederazione non risponde dei danni causati ai partecipanti da terzi (altri partecipanti, hacker, persone esterne) in assenza di colpa di una persona di cui all'articolo 1 della legge sulla responsabilità. Questa regola vale anche se il terzo ha agito intenzionalmente o per negligenza grave.

5.3 Firma

La presente convenzione è stilata in duplice copia. Ogni parte riceve un esemplare firmato.

Rodrigo Rodriguez

Il fornitore di soluzioni cloud
e partecipante
al gruppo e-LEF

organizzazione

Ronco sopra Ascona,

Firmato 1

.....

Firmato 2

Destinatari: La presente convenzione è stilata in due esemplari, firmati e depositati presso:

- Ufficio federale di giustizia UFG, Ambito direzionale Diritto privato, Alta vigilanza in materia di LEF
- Fornitore di soluzioni cloud e partecipante al gruppo e-LEF: organizzazione; Via Livurcio 4; 6622 Ronco sopra Ascona

Copia a: Gestione del gruppo e-LEF